

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER LA MODIFICA DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

L'anno duemilaventitré il giorno venticinque del mese di febbraio -2023/02/25- alle ore 16:30, presso la sede a Udine in Via R. di Giusto 88/36, si sono riuniti i soci dell'Organizzazione di Volontariato A.I.H.O. – AFRO ITALIAN HUMANITARIAN ORGANIZATION - ODV ETS per discutere e deliberare in merito a gli adeguamenti statutario obbligatorio e derogatorio al fine di ottemperare alle richieste dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Servizio Affari Giuridici e Legislativi della Direzione e Politiche per il Terzo Settore della Regione Friuli Venezia Giulia.

Le modifiche si sono rese necessarie in quanto con comunicazione trasmesso tramite PEC al nostro indirizzo aiho@pec.csvfg.it del 29/12/2022, prot. N°0354561/P/GEN, l'Ufficio Terzo Settore ci ha segnalato alcune difformità statutarie da regolarizzare per evitare la mancata iscrizione della nostra Organizzazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del comma 8 del ' arte. 31 del DM 106/2020.

Constatato che è stato inviato ai membri dell'associazione l'invito per telefono, sono presenti:

Adjei Adjeikwei
Maria Udoudo-Johnson
Smail Kali
Dan Dailey Osei
Anthony Adjei Adjei
Daina Acheampong

Rilevato che si è raggiunto il quorum per deliberare, si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione attualmente in vigore.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e dopo ampia discussione, si conviene e stipula quanto segue:

1. L'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di Volontariato A.I.H.O. – Afro Italian Humanitarian Organization – ODV ETS, delibera di apportare le modifiche richieste della Direzione e Politiche per il Terzo Settore della Regione Friuli Venezia Giulia, e di adottare il nuovo statuto che forma parte integrante del presente atto e che si allega in calce..
2. Insieme a questo verbale e allegato lo statuto; tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi 25/02/2023.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17:30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Letto, accettato e confermato si sottoscrive:

Udine il, 25/02/2023

Il Presidente

Adjeikwei Adjei

REGISTRATO a UDINE il 27 FEB 2023
AL N° 707 SERIE S - PRIVATI N.A:
Liquidati euro ESENTE
IL FUNZIONARIO
(*)Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca





STATUTO dell'Organizzazione
AFRO ITALIAN HUMANITARIAN ORGANIZATION, ODV – ETS
A I H O

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita a tempo indeterminato con sede a Udine in Via Riccardo di Giusto 88/36, l'Organizzazione di volontariato (ODV) con denominazione AIHO - AFRO ITALIAN HUMANITARIAN ORGANIZATION, ODV- ETS. l'Organizzazione già iscritta al registro regionale del volontariato del Friuli Venezia Giulia – F.V.G. e si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli art. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro ai fini di solidarietà civiche e di utilità sociale in forma di associazione non riconosciuta per conto terzi. La sede potrà essere trasferita per decisione dell'Assemblea dei soci. Essa non ha fini di lucro e si ispira al rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con i principi democratici sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalle convenzioni di diritto internazionale. I soci affermano lo sviluppo dei rapporti mediante scambi culturali, l'informazione e la promozione di ogni forma di cooperazione per il consolidamento della pace, la coesistenza e la fraterna collaborazione fra i popoli. I contenuti e la struttura sono democratici.

Articolo 2 – Finalità:

l'Organizzazione, non avente scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche culturale e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 32, comma 1 del codice del terzo settore, prevalentemente in favore di terzi, attraverso l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, realizzando le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto

commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

Tali attività sono rivolte a favore delle comunità di Africani e delle persone vulnerabili presenti in Italia, soprattutto nella Regione Friuli Venezia Giulia con lo scopo di preservare e promuovere l'identità dei cittadini Africani; si propone altresì l'assistenza al loro inserimento e partecipazione nella società italiana. La promozione di una maggiore integrazione di tutti i cittadini Africani in Italia ed in Europa, rimuovendo gli ostacoli politici, religiosi, di razza, di sesso, di lingua connessi a condizioni personali e sociali. Operare per lo sviluppo socio economico attraverso aiuti umanitaria ai popoli del continente Africano.

Articolo 3 – Scopi:

L'Organizzazione intende concretare le attività di interesse generale precedentemente elencate, attraverso le seguenti azioni:

- a) valorizza la coscienza unitaria e le espressioni culturali della comunità degli Africani con una presenza più qualificata alla vita sociale, culturale, lavorativa sia in Italia/Europa sia in Africa. Si intende in questo modo di accrescere il legame ed intensificare l'interscambio tra la

cultura Africana e quella italiana, coinvolgendo anche organizzazioni simili straniere; promuovere l'amicizia e collaborazione con organizzazioni democratiche con finalità simili, i sindacati e le pubbliche istituzioni;

- b) assistenza ed orientamento nei confronti dei lavoratori Africani e vulnerabili nella società, mobilitando tutte le risorse disponibili, per essere punto di riferimento e coordinamento con vari istituzioni, i sindacati, i servizi sociali, enti pubblici, privati, religiosi, organizzazioni umanitarie ed altre organizzazioni competenti italiane, europee, africani ed internazionali;
- c) interventi e servizi sociali alla famiglia, ai bambini, ai giovani, agli anziani per i tutti si intende promuovere attività che stimolino le tensioni creative, i comportamenti sociali e le espressioni artistiche, culturali e sportive degli africani e persone svantaggiati con incontri, dibattiti, conferenze, spettacoli ed ogni altra forma di comunicazione; assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non-discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con le normative vigente della Costituzione Italiana;
- d) attenzione alle questione femminile e persone svantaggiata in tutti gli aspetti collegati ad essa; sarà tutelata la donna lavoratrice, instaurando e rafforzando i rapporti con le associazioni e le varie istituzioni di settore interessate, e favorire servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori di impresa sociale;
- e) creare un centro di documentazione e culturale per conservare, creare e divulgare il patrimonio culturale del Africa;
- f) si propone la gestione d'asilo nido e di centri per infanzia. L'educazione dei minori, garantire ai minori africani e persone svantaggiate pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia e ai servizi scolastici ed interventi in materia di diritto allo studio ed alla sanità;
- g) promuovere e realizzare iniziative sperimentali e progetti in tutti i settori attenenti ha l'accoglienza umanitaria, inserimento ed integrazione sociale dei migranti, l'educazione, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, gli aiuti umanitarie, apprendimento della lingua italiana, la cultura, l'abitazione, il lavoro, tutela dei diritti ed doveri degli Africani, migranti e delle opportunità;
- h) promuovere e sostenere progetti con corsi di alfabetizzazione, formazione professionale, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successivo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, organizzando corsi di l'apprendimento della lingua Italiana ed Africana nonché le storie dei Popoli Africani; le attività culturali di interesse sociale locali con finalità educativa come un passaggio essenziale per la facilitazione del processo di integrazione e di sostegno scolastico per l'inserimento adeguato dei minori e degli adulti africani nel sistema sociale e scolastico italiano, europeo ed africano;
- i) promuovere e pubblicizzare la sua attività sociale e la sua immagine utilizzando e diffondendo materiale didattico ed informativo, radiodiffusione sonora e digitale a carattere comunitario (modelli, disegni, ed emblemi) direttamente o a mezzo terzi;
- j) collaborare e partecipare ad istituzioni, associazioni, enti nazionali, ed internazionali che abbiano scopi analoghi stabiliti da presente statuto. Può aderire ad organismi, nazionali ed internazionali;
- k) farsi carico delle situazioni di sfruttamento e d'ingiustizia che dividono il mondo d'oggi per incidere, laddove è possibile, sulle cause che le generano, attraverso un impegno ed una solidarietà concreta da attuarsi sia in Italia sia nei Paesi in via di sviluppo. Particolare interesse sarà rivolto al superamento delle discriminazioni tra uomini e donne e alla difesa

dei diritti dei bambini, bambine ed adolescenti in Africa;

- l) realizzare e sostenere progetti ed attività di cooperazione allo sviluppo e apportare una concreta e cordiale collaborazione di sviluppo alle comunità rurali dei Paesi in via di sviluppo (PVS) ed alle persone in seno ad esse, cooperando con le suddette comunità mediante l'apporto di competenza tecnica dei suoi membri, il loro lavoro personale, esperienza organizzativa e sociale nelle suddette comunità;
- m) creare per mezzo del lavoro un sentimento e un rapporto d'amicizia e rispetto, e un senso di cooperazione, di responsabilità, d'iniziativa, tanto tra le/i cooperanti e la comunità con la quale lavorano, che tra i membri della comunità stessa;
- n) promuovere e sostenere progetti e programmi di beneficenza, cura di procedure di adozione internazionale, sostegno a distanza, ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione di favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma vigente della legge in vigore;
- o) richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e dei mass media sul continente Africano, per farne conoscere i problemi ma anche la ricchezza, i valori e le potenzialità;
- p) esercitare un'azione di lobby sui governi e sulle istituzioni nazionali e nelle sedi internazionali affinché si prendano iniziative politiche a sostenere qualsiasi attività per superare ogni forma d'emarginazione, razzismo e xenofobia, e anzi permetti la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- q) La raccolta di mezzi di ogni genere necessari da destinare ad interventi d'aiuto di solidarietà sociale e d'assistenza alle popolazioni dei paesi Africani anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo;
- r) promuovere in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, nell'ambito della vita e dell'ideale di ciascuna Nazione, il rispetto universale della giustizia, della legge, e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, pari opportunità e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, sesso, età, lingua, religione e contribuire all'edificazione di un mondo di pace, affinché la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo sia una realtà; applicata da tutti i paesi liberi;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii.

2.7 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 – Soci

L'Associazione è una organizzazione indipendente, democratica e pluralista ne possono far parte tutti i cittadini Africani e non, di qualunque provenienza e credo essi siano. I soci si impegnano a rispettare lo statuto e il regolamento interno dell'Associazione e ne condividono i principi, senza discriminazione razziale, ideologica o religiosa. Sono aderenti dell'Associazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta per ammissione. Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserva lo statuto ed i regolamenti interni dell'associazione. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo ed ha effetto

all'atto del versamento della quota sociale.

L'eventuale provvedimento di diniego esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto entro sessanta giorni (60gg) all'aspirante aderente rifiutato. L'aspirante aderente rifiutato può entro sessanta giorni (60gg) dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della successiva convocazione.

Tutti i soci si impegnano a versare le quote associative ed i contributi nell'ammontare stabilito dall'Assemblea ed a partecipare alla vita dell'Associazione.

Articolo 5 – Categorie di Soci:

I soci si distinguono in soci: Fondatori, Ordinari, Onorari e Sostenitori.

- a) Soci Fondatori: quelli che hanno sottoscritto lo statuto o comunque promosso la nascita dell'Organizzazione, nonché gli associati cui sia conferita tale qualifica da Consiglio Direttivo per aver contribuito in modo straordinario al perseguimento dei fini dell'Associazione;
- b) Soci Ordinari: tutti le persone fisiche, gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che presentano regolare domanda di iscrizione e che possano contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle ODV iscritte.
- c) Soci Onorari: quelli nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei riguardi dell'Associazione ovvero si siano distinti per meriti artistici, culturali, sociali, storici;
- d) Soci Sostenitori: coloro che dopo aver versato la quota associativa partecipano alle attività sociale in maniera occasionale.

Tutti i soci regola con il pagamento delle quote sociale annuale hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifica dello statuto e del regolamento interno e per la nomina degli organi direttivi; Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali al qualsiasi momento rivolgendosi all'amministrazione dell'organizzazione. Ciascun socio ha il dovere di difendere il buon nome dell'Organizzazione e di osservarne le regole.

Articolo 6 – Quota Sociale:

La quota associativa a carico degli aderenti è fissato dall'Assemblea. Essa è annuale. Si potrà pagare anticipatamente anche per più anni.

Articolo 7 – Cessazione dell'Aderente:

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) non avere effettuato il versamento della quota associativa;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per indegnità. Essa può turbare l'ordine sociale, costituire ostacolo al buon andamento dell'Associazione, ledere direttamente o indirettamente, dentro o fuori dell'Associazione, il buon nome della stessa e dei suoi associati. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri specificatamente costituito che decide in via definitiva;
- d) decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

e) morte.

I soci dimissionari per essere riammessi dovranno sottoporsi alle norme stabilite dal Collegio dei Probiviri. I soci morosi per essere riammessi dovranno inoltre versare tutte le quote arretrate.

Articolo 8 – Organi dell'Associazione:

Gli Organi Sociali sono:

- a) Assemblea;
- b) Comitato Consultivo (Fondatori ed Onorari);
- c) Consiglio Direttivo;
- d) Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 9 – Assemblea

1. Ordinaria:

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Essa è convocata e presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci in via Ordinaria almeno una volta all'anno mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora in cui è stata convocata. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di una delega (*fino ad un massimo di tre deleghe*). È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

2. Straordinaria:

3

Può inoltre riunirsi in via Straordinaria ogni qualvolta lo decide il Consiglio Direttivo o né faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci. La modalità di convocazione è le stesse come l'ordinaria. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci o per delega. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti regolarmente iscritti o per delega. Le sue decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede purché in Italia. In ogni caso, l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti e delibera la fusione, la scissione, la trasformazione o lo scioglimento nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 10 – Diritto di Voto:

Potranno prendere parte con diritto di voto alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie tutti i soci purché in regola con le quote sociali che non si trovino in stato di sospensione disciplinare, e tutti coloro che sono iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati. È prevista la possibilità di delega ad altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun

associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Articolo 11 – Compiti dell'Assemblea:

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca quanto previsto, il soggetto in incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva i bilanci;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto alla sua competenza;
- i) approva i programmi e progetti;
- j) adotta i regolamenti interni;
- k) prendere tutte le decisioni necessarie su proposta dei soci;
- l) nomina degli amministratori, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo;
- m) scegliere tutti gli amministratori tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente è composto da sei a dodici membri eletti dall'Assemblea più il Comitato Consultivo (i soci Fondatori e Onorari) che durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è valido se sono presenti in prima convocazione almeno due terzi dei consiglieri e le sue decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei suoi membri. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei consiglieri presenti in proprio o per delega. Ciò vale per ogni seduta e in caso di parità, il voto del Presidente o chi ne fa le veci prevale.

Articolo 13 – Compiti del Consiglio Direttivo:

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea Generale;
- b) curare con ampi poteri l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- c) organizzare i programmi di attività associativa e progetti sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g) stabilire annualmente le quote associative ed eventuali contributi sociali;
- h) autorizzare la stipula di accordi e contratti con terzi incluso ma non limitato all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Organizzazione oppure occorrenti a

qualificare o specializzare l'attività svolta;

- i) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;
- j) autorizzare l'acquisto, richiesta di finanziamenti, mutui ed apertura di credito;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da tre a cinque componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente, sentito il parere dei Consiglieri può stabilire compensi a terzi anche se non aderenti all'organizzazione

Articolo 14 – Presidente ed il Vice:

Il Presidente ed il Vice-Presidente viene eletto ogni quattro anni dall'Assemblea generale e sono rieleggibili. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; sottoscrive i verbali delle riunioni e rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi. Il Presidente ha il potere di cooptare un membro quando necessaria per servizi sociali. Il Vice sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di dimissioni del Presidente il Vice lo sostituisce fino all'Assemblea straordinaria più prossima. Il Presidente, sentito il parere dei Consiglieri può stabilire compensi a terzi anche se non aderenti all'organizzazione.

Articolo 15 – Le Cariche:

Tra i membri del consiglio direttivo verranno nominati i seguenti segretari per:

- a) Amministrativo;
- b) Finanziario;
- c) Cultura ed Educazione;
- d) Tesoro;
- e) I problemi dell'immigrazione;
- f) Sociali, della famiglia, dei minori e giovani;
- g) Informazione;
- h) Sport;
- i) Affari Religiose;
- j) I problemi assicurativi, lavorativo ed abitativo.

Articolo 16 – I Compiti dei Segretari:

Segretario dell'Amministrazione: ha il compito di verbalizzare le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti. Svolge mansioni organizzative ed amministrative secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

Segretario Finanziario: predispone la contabilità, il bilancio preventivo e consultivo in occasione dell'Assemblea generale e la relazione al Consiglio Direttivo e sulla situazione finanziaria sul richiesta del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Dovrà firmare congiuntamente al Presidente tutti gli atti di natura finanziaria.

Segretario del Tesoro: risponde delle cassa, dei beni sociali, delle entrate correnti dell'Associazione e tiene aggiornati gli inventari. Può anche essere delegato specificatamente dal Consiglio Direttivo ad operare sui conti correnti presso banche ed uffici postali.

Segretario della Cultura ed Educazione: segue e organizza ogni attività culturale e fa sì che l'Associazione sia presente a divulgare e preservare la cultura e la civiltà Africana . Inoltre si occupa della gestione d'asilo nido , di centri per infanzia ed alla educazione dei minori, promuovere assistenza nel campo di mediazione linguistica, culturale, nonché svolgere quanto disposto nei precedente articolo 3,.

Segretario per i problemi dell'Immigrazione: ha il compito di seguire tutto quanto riguarda l'immigrazione di fronte alle autorità, alle associazioni ed organismi che si occupano dell'immigrazione.

Segretario per i problemi sociali, della famiglia, dei minori e giovani: seguirà tutti i problemi sociali, della famiglia e dell'inserimento dei minori e giovani nella società italiana ed africana.

Segretario dell'Informazione: ha il compito di raccogliere e dare notizie all'interno ed al di fuori dell'Associazione.

Segretario dello Sport: si occupa dei programmi ricreativi e sportivi dell'Associazione crea contatti con Enti, Organizzazioni Italiane ed Associazione affini.

Segretario per Affari Religiose: segue e promuove collaborazione, armonia, unità e rispetto tra diversi fedi religiosi anche laici per il migliore sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo inter-religioso tra la comunità Africana stessi e la comunità Italiana ed europea.

Segretario per i problemi assicurativi, lavorativi ed abitativi: segue i problemi assicurativi sul lavoro ed abitativo dei cittadini Africani in collaborazione e con l'appoggio dei altri istituti qualificati ad assistere i suoi soci.

Articolo 17 – Gratuità delle Cariche (Volontario e Attività di Volontariato):

Tutte le cariche sociale sono gratuite salvo il rimborso spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione durante l'espletamento di tale incarico. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordato in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

- 1) Sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in

modo non occasionale.

- 2) Il volontario è una persona che, per sua libertà scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini solidaristici.
- 3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese forfetario.
- 4) Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
- 5) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 6) Ai fini del presente codice, non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I lavoratori subordinati che intendono svolgere attività di volontariato nell'Organizzazione hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o degli accordi collettivi, compatibilmente con l'Organizzazione aziendale.
- 7) Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano.

Articolo 18 – Revisori dei Conti:

I revisori dei conti sono nominati al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo in numero di tre e due supplenti. Durano in carica per cinque anni. Esse elegge nel suo seno il Presidente. Hanno il compito di controllare la corretta certificazione delle spese. Entro meta gennaio devono predisporre una relazione di bilancio. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale : 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'Organizzazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale : 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Articolo 19 – Risorse Economiche:

Le risorse dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) contributi e delle erogazioni di persone, associati, gruppi, associazioni, di terzi e/o enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- c) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti delle attività commerciali e produttive marginali;
- g) sovvenzioni ed ogni altra risorsa accettata dal Consiglio Direttivo e consentita dalla legge.
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio finanziario è annuale, inizia l'1 Gennaio e termina il 31 Dicembre. L'Organizzazione redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'organizzazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'organizzazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutaria. I ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiore a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Articolo 20 – Scioglimento, Trasformazione, Fusione, Scissione o Estinzione:

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 9 comma 2 del presente Statuto.
2. L'Assemblea nomina in caso di scioglimento o estinzione, uno o più liquidatori, indicando ad altri ente del Terzo Settore a cui devolvere l'eventuale patrimonio residuo attivo è devoluto, salva diverse destinazione imposta dalla legge secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 o in caso di iscrizione al RUNTS, è obbligatorio il parere del medesimo ente istituito ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

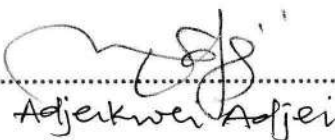
Articolo 21 – Norma di Invio:

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni, e delle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.*****

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine, il 25/02/2023

Firme:.....


Adjekwei Adjiei